ALLEGATO "B"

STATUTO
"Centro Sociale "L'ERICA" Associazione di Promozione Sociale (APS)"

PREMESSA

1. Il **Centro Sociale "L'Erica" - APS** (di seguito Associazione), è un Ente del Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in particolare del suo Titolo V, Capo II "delle Associazioni di Promozione Sociale". La cui attività principale è la gestione di Centri Anziani.
2. Il presente Statuto è conforme alla legge regionale del Lazio 11/2016 e a quanto disciplinato dalla DGR del Lazio n. 452 del 14 luglio 2020, in tema di "linee guida regionali per i centri anziani del Lazio".
3. Il **Centro Sociale "L'Erica" - APS** è una Associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Sabaudia, in Piazza Moravia n. 19. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Sabaudia non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 1 – DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - FINALITA'

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica di invecchiamento attivo e di piena cittadinanza, si ispira a principi di democrazia, di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione, ed ha per oggetto esclusivo o prevalente la gestione di un Centro Anziani.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e in particolare:
 a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
 b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
 c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
 d. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k).
3. L'Associazione è democratica, laica, indipendente e apartitica.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' SOCIALI

1. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, l'Associazione svolge a favore dei propri Soci, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Lazio 11/2016 e della D.G.R. n. 568 del 2 agosto 2021 e s.m.i. in tema di "Linee guida regionali per i Centri Anziani del Lazio", le seguenti attività:
 a. attività ricreativo-culturali;
 b. promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
 c. attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il Centro o presso altri luoghi;
 d. attività di scambio culturale e intergenerazionale;
 e. attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
 f. attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:
 a. l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
 b. interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
 c. il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
 d. l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
 e. informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, ecc.);
 f. corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
 g. interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
 h. attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei centri, nonché visite ai musei, attività teatrali, musicali, cinematografiche, ballo sociale, letture, lingue, ecc..
 i. promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani;
 j. valorizzazione, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei Soci, nella loro qualità di persone anziane e pensionate, attraverso iniziative di formazione ed informazione

sui propri diritti sociali ed economici, anche promossi dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;

k. promozione dell'attività di volontariato tra i Soci, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di volontariato, la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;

l. l'Associazione può istituire e gestire una Università della terza età, così come previsto dalle vigenti norme, quale struttura culturale dedicata alla formazione continua, all'aggiornamento culturale ed alla partecipazione attiva delle persone adulte ed anziane anche con la collaborazione di Enti pubblici e privati.

3. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, previa delibera del Consiglio Direttivo, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

5. Per realizzare tali attività il Sodalizio si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.

6. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

7. L'Associazione deve, inoltre, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

8. Il Socio volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4 – SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone residenti nel Comune di Sabaudia, senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali ed a osservare lo Statuto e le delibere degli Organi Sociali.

 Possono, inoltre, associarsi anche le persone non residenti nel Comune di Sabaudia, purché la percentuale di Soci residenti nel predetto Comune sia superiore al 70%.

2. Non sono più previsti limiti di età per associarsi ad una APS che ha in carico la gestione di un Centro Anziani, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, e in ogni caso l'apertura della base associativa a soggetti di ogni età

non può non mantenere e concentrare la propria attività ordinaria e prevalente a favore della popolazione anziana.

3. Si può richiedere l'iscrizione, nello stesso territorio Comunale, a più di una APS (come da allegato 1 della deliberazione regionale n. 568/2021).
4. Coloro che intendono associarsi devono presentare una specifica domanda che sarà esaminata dal Consiglio Direttivo, al quale spetta il compito di verificare i requisiti del richiedente e di dare risposta entro 30 giorni dalla domanda.

 Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persona con limitata capacità giuridica.
5. L'eventuale diniego deve essere rilasciato per iscritto e adeguatamente motivato. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso al coordinamento Comunale del Centro Anziani, art. 10 del regolamento comunale n. 44 del 19/10/2022, che si deve pronunciare entro 90 giorni dalla comunicazione del consiglio direttivo fatta al richiedente.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di recesso, esclusione e decadenza disciplinate dal presente Statuto.
7. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto e sono eleggibili, ad eccezione dei minorenni o delle persone con limitata capacità giuridica, alle cariche sociali senza alcuna discriminazione.

 Nel caso di Soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.
8. Tutti i Soci sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota versata si riferisce all'anno solare in corso.
9. I Soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota dei nuovi associati è contestuale alla presentazione domanda e, in caso di pronuncia negativa, sulla richiesta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, sarà prontamente restituita all'interessato.
10. Le modalità e le condizioni di adesione all'Associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento di cui al successivo articolo 16.
11. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

ARTICOLO 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci dell'Associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:
 a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 b) di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 c) di prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli organi sociali e candidarsi ad essere eletti negli stessi;
 d) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;

e) di promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle finalità sociali.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i Soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.
3. I Soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dagli Organi dell'Associazione.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
 a) dimissioni volontarie o decesso;
 b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 c) esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:
 - un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità e i principi dell'Associazione, l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
 - l'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.
2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque carica associativa.
3. Le procedure della decadenza per morosità e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal regolamento.
4. Il Socio dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Presidente;
 - il Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti (da nominare al raggiungimento dei criteri stabiliti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017);
 - il collegio dei Probiviri (ove nominato).
2. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative.
3. Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, eventualmente, di quelle dell'Organo di Controllo. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 8 – ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

1. L'Assemblea dei Soci elegge, tra gli associati in regola con le norme statutarie e regolamentari, i Componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, i membri dell'Organo di controllo.
2. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è determinato preventivamente dall'Assemblea, sulla base di quanto previsto dall'art. 10, punto 2..
3. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione successiva all'elezione, elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tali elezioni avvengono a scrutinio palese o segreto secondo quanto previsto dal Regolamento interno.
4. I Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali devono presentare la propria candidatura secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento interno. Le candidature devono essere rese pubbliche ai Soci con almeno 5 giorni di anticipo rispetto all'Assemblea elettiva.
5. Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto. Durante le elezioni non è ammesso il voto per delega, ciascun socio vota personalmente.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo dell'Associazione, e massima espressione della sua democraticità e partecipazione. Determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti Soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite affissione nella sede sociale e comunicazione scritta a ciascun Socio (whatsapp, posta, telegramma, fax, mail, ecc.).
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci, in regola con il versamento delle quote associative. In tal caso il Presidente deve provvedere tempestivamente con le modalità di cui al precedente comma 4.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

 L'Assemblea ordinaria, è valida se presente (personalmente o per delega scritta da conferire ad altro socio):

 - in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;

- in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla Assemblea validamente costituita.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera:

- sulla modifica dello Statuto, con la presenza di almeno il 30% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza e il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

7. Ciascun associato, in regola con il versamento delle quote associative, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, tale delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo. Ciascun associato può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe.
8. Le votazioni sono palesi, tranne che per l'elezione degli organi sociali, e per le decisioni riguardanti l'esclusione di un Socio. Per l'elezione alle cariche sociali, risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
9. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
10. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
 a) stabilire ed impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per l'attività dell'Associazione;
 b) approvare il Regolamento interno di cui al successivo articolo 16;
 c) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, come previsto dall'art. 10, punto 2.;
 e) indire, in caso di esaurimento della graduatoria dei candidati "non eletti" alle ultime votazioni, eventuali, elezioni suppletive al fine di poter sostituire i membri mancanti in seno al Consiglio Direttivo;
 f) eleggere i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, ove previsti;
 g) deliberare in merito alla eventuale costituzione del collegio dei Probiviri nominandone i relativi membri.
 h) stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale annuale;
 i) approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e l'eventuale bilancio sociale;
 j) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 k) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 l) deliberare su quant'altro demandatole dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

11. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i Soci.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa.
2. È composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra i propri soci.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I singoli componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma almeno quattro volte all'anno dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione.
5. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 a. assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto;
 b. proporre all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
 c. deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci e sui casi di decadenza ed esclusione di cui al precedente articolo 6;
 d. predisporre il bilancio di esercizio – nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei Soci;
 e. assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
 f. tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriale e regionale dei centri anziani;
 g. stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello, che abbiano tra le proprie finalità il sostegno e la promozione dell'invecchiamento attivo, la tutela degli anziani e dei loro diritti, la promozione sociale territoriale;
 h. deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 i. ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

j. deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.

k. curare la redazione di un apposito Regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, ne diventa parte integrante in quanto dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita della Associazione. Detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione alla Assemblea che delibererà con maggioranza ordinaria.

7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un:

 a. Presidente che:

 - ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
 - ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo;
 - presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Sociali;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;
 - sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari;
 - in caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
 - può delegare al Vice Presidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti;
 - ha il compito di coordinare ed affidare ai singoli membri del Consiglio Direttivo le specifiche mansioni per il corretto espletamento delle varie attività sociali previste all'articolo 3 del presente Statuto;

 b. Vice Presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente;

 c. segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, e della tenuta dei libri sociali;

 d. tesoriere, responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, e della predisposizione del bilancio.

8. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio per uno dei casi previsti dal precedente articolo 6. Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'assemblea dei Soci, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Allorché questa graduatoria fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente può convocare l'Assemblea dei Soci per indire elezioni suppletive dei membri da sostituire. In ogni caso il mandato dei nuovi Consiglieri scade

insieme a quello dei Consiglieri che sono ancora carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Consiglio Direttivo si considera interamente decaduto e il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea dei Soci per nuove elezioni.

10. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea della metà più uno dei propri componenti. In tal caso il Presidente ne informa l'Organo di Controllo, se presente, e convoca tempestivamente una Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 – ORGANO DI CONTROLLO

1. La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni previste dall'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

2. Esso svolge i seguenti compiti:
 a. vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
 c. esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 d. monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 12 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque ad essa appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 13 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 a. contributi dei Soci;
 b. contributi dal Comune di Sabaudia o da altri comuni del territorio beneficiari o titolari del servizio del Centro Anziani;

c. contributi da privati;

d. Contributi dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti e Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

e. Contributi da organismi internazionali;

f. Rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche, o dalla realizzazione di progetti;

g. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati al Centro Sociale "L'Erica" - APS nei termini di legge;

h. proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

i. ogni altra entrata ammessa dalla legge n. 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 14 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. L'esercizio dell'attività va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 giugno di ogni anno, la bozza di bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, quando ricorrano i requisiti dell'art. 14 del Codice terzo settore (ovvero nel caso l'Associazione denunci ricavi, rendite, proventi vari superiori ad un milione di euro deve depositare, presso il RUNTS di competenza regionale, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida previste dal Codice del Terzo Settore). Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione dell'Organo di Controllo, se esistente.
3. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione, per essere eventualmente consultato dai Soci, almeno 10 giorni prima della Assemblea dei Soci.
4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è straordinaria ed è validamente costituita con la presenza di almeno il 30% degli iscritti e le relative deliberazioni sono validamente assunte, ai sensi del precedente dell'art. 9, comma 6, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 16 - REGOLAMENTO INTERNO

1. L'assemblea approva un regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del Consiglio Direttivo, che dovrà prevedere almeno:
 a. modalità di elezione degli organi;
 b. rispetto della parità di genere nella elezione degli organi sociali;

c. funzionamento dell'assemblea dei Soci, relativamente al diritto di proposte ed iniziative dei Soci;

d. la disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del collegio dei Probiviri;

e. modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;

f. la disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti;

g. eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con l'Associazione per la gestione del Centro Sociale;

h. ogni altra materia i Soci vogliano disciplinare nella propria autonomia.

ARTICOLO 17 –SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre convocare una assemblea Straordinaria che delibera, ai sensi del precedente dell'art. 9, comma 6, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Sgettore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata, consta di 18 (diciotto) articoli.

Sabaudia, 8 novembre 2025

Il Segretario
(Angelo Terracciano)

Il Presidente
(Annamaria Abati)

AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. LATINA - UT. DI LATINA
Registrato all'atto registrato il 24/11/25 3
al N. 2483 Serie